



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI PNRR M.5 C.2 I. 2.1 – FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE
STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE
LATERALI CORSO MARTIRI
CUP J17H21000590001 CIG 972512208F**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Trattasi di progetto relativo alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del PNRR e è finalizzato alla riqualificazione di alcune delle strade laterali di Corso Martiri, che sono sensi unici in uscita, nel tratto di centro storico, allo scopo di uniformare le pavimentazioni e le dotazioni impiantistiche. L’obiettivo è di modificare l’assetto stradale introducendo piste ciclabili, razionalizzando gli accessi alle strade laterali così creare una infrastruttura viabilistica coerente con le necessità d’uso dei soggetti più deboli.

La presente procedura viene svolta in forza di apposite deliberazioni consiliari del Comune di San Cesario sul Panaro n. 10 del 03.03.2022 e del Comune di Castelfranco Emilia n. 12 del 24.02.2022, con le quali è stata approvata la convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia e il Comune di San Cesario sul Panaro per l’istituzione di una Centrale Unica di Committenza per l’esercizio associato delle procedure di gara ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera i) e 37 del D.lgs. n. 50/2016 a servizio di entrambi i Comuni per il periodo 09.03.2022/30.06.2023, individuando nel Comune di Castelfranco Emilia l’Ente capofila.

Con determina a contrarre n. 242 del 14.03.2023 il Dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio ha stabilito di affidare in appalto P.N.R.R. M5 – C2 – 2.1 – NEXT GENERATION EU - interventi di attuazione delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana – riqualificazione laterali Corso Martiri, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

Con determinazione n. 280 del 21.03.2023, così come rettificata dalla determina n. 284 del 21.03.2023, della Centrale Unica di Committenza sono stati approvati gli atti procedurali (disciplinare di gara e modelli a corredo), sulla base di quanto disposto con la sopra citata determina a contrarre.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il comune di Castelfranco Emilia [codice NUTS ITD54]

CUP J17H21000590001

CIG.: 972512208F

CPV: 45233141-9 (Lavori di manutenzione stradale)

Il Responsabile del procedimento è:

- ✓ per le fasi di competenza del Settore tecnico e sviluppo del territorio del Comune di Castelfranco Emilia, Arch. Giovanni Avosani;
- ✓ per le fasi di competenza della Centrale Unica di Committenza, dott.ssa Monica Prandi.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l’espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- ✓ un personal computer collegato a internet e dotato di un browser;
- ✓ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2. 1.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e, quindi, per via telematica mediante l’invio dei documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Qualora si riscontrino difformità tra quanto impostato dalla Centrale Unica di Committenza nella piattaforma SATER e quanto indicato nel presente bando di gara, avrà prevalenza la disciplina indicata in questo documento. A titolo esemplificativo: produzione della documentazione richiesta agli operatori economici, metodo di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte, etc...

2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le

modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU SATER);
- c) Allegato 1a - Domanda di partecipazione;
- d) Allegato 2 - Schema dichiarazioni concordato preventivo;
- e) Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;
- f) Allegato 4 - Protocollo di legalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 47/2011;
- g) Allegato 5 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 161/2022.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e su SATER.

Per quanto riguarda gli elaborati tecnici approvati con Determina n. 242 del 14.03.2023 del Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio essi sono reperibili al seguente link:

<https://cloud.unionedelsorbara.mo.it/s/C4yq33AH4m5RN9N>

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

da inoltrare entro le ore 12:00 del 12.04.2023. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Centrale Unica di Committenza/Comune di Castelfranco Emilia e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili da, sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il progetto prevede diverse tipologie di intervento legate alle diverse sezioni stradali e esigenze ma consiste sostanzialmente in:

- rimozione del tappeto stradale e del relativo binder, vista la necessità di cambiare la pendenza della raccolta delle acque, si dovrà prevedere la rimozione parziale dello strato sottostante il binder e/o la sua integrazione. rimozione delle caditoie stradali, oggi localizzate in prossimità dei fronti.
- posa al centro della carreggiata di nuovi pozzetti con soprastanti caditoie in ghisa sferoidale D400 per carichi pesanti disposti ogni 15 ml, circa al centro della carreggiata per la raccolta delle acque piovane, collegati con nuove tubazioni in PVC-SN8 con curva sifonata a sella, al sistema di raccolta principale.
- rimozione dei marciapiedi esistenti, che verranno sostituiti con percorsi a raso.
- individuazione degli stalli di sosta.
- nuova segnaletica stradale

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	Importi in euro				TOTALE
	Importi in euro	a corpo	a misura	in economia	
1	Lavori	288.134,47			288.134,47
2	Oneri di sicurezza da PSC	5.764,90			5.764,90
T	IMPORTO TOTALE APPALTO				293.899,37

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella sopra riportata:

- importo dei lavori determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	Importi in euro	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L) a corpo colonna (TOTALE)	288.134,47	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)		5.764,90

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

I costi della manodopera stimati sono pari a **€ 76.656,11**.

Ai sensi art. 51 del D.lgs. 50/2016, i lavori oggetto del presente appalto non risultano suscettibili di suddivisione in lotti, come da motivazione indicata nella determina a contrarre del Settore tecnico e sviluppo del territorio.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Si rimanda al Capitolato speciale d'appalto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

8.2 QUALIFICAZIONE

I lavori sono classificati nella seguenti categorie:

Lavorazioni	Categ.	Classe	IMPORTO	%	Indicazioni speciali ai fini della gara
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	OG3	II	293.899,37 €	100%	Categoria Prevalente

N.B. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

8.3 “PROTOCOLLO DEGLI APPALTI PUBBLICI” SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

1) Dati informativi

In continuità con i contenuti dei Protocollo di Intesa siglati nel 1999 e nel 2007 per ogni aggiudicazione di appalto la Stazione Appaltante invierà una specifica comunicazione alle Casse Edili, indicando:

Denominazione, ragione sociale e codice fiscale della ditta affidataria;

Tipologia dell'opera o dei lavori,

Importo complessivo ed incidenza presunta della mano d'opera,

Localizzazione dell'opera o dei lavori,

Data prevista inizio e fine lavori,

Lavori previsti in subappalto, nolo a caldo, fornitura con posa in opera

Numero iscrizione alla Cassa Edile

Numero iscrizione all'Inail/Inps

2) Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'appaltatore da dimostrare prima dell'inizio dei lavori

L'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

L'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici l'iscrizione ad una cassa edile, secondo quanto specificato al successivo punto 3.

3) Iscrizioni alle casse edili

Le imprese che si aggiudicano l'appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

4) Adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori

Tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara occorre, oltre ai requisiti generali di partecipazione, il rispetto dei criteri essenziali che connotano il rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti, criteri che dovranno essere garantiti per tutta la durata contrattuale, si considerano imprescindibili:

a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei

contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;

c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dalla D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, adottando altresì i provvedimenti previsti dalla normativa.

5) Esecuzione del contratto

1. Ogni impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;

b) registro infortuni aggiornato;

c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato trimestralmente;

d) documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;

e) documentazione relativa agli obblighi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dal POS comprensivo di tutti i contenuti dell' allegato XV del D.lgs. 81/2008, all'eventuale piano di rimozione amianto, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S.)

f) copia contratto d'appalto, di subappalto, di nolo e di fornitura con posa in opera

g) Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al RUP/Responsabile dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall' Art. 136 del D.lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

1.1. La Stazione appaltante si impegna a mantenere in cantiere il libro di cantiere aggiornato ed eventuali verbali redatti dal Coordinatore della sicurezza a seguito delle verifiche tecniche amministrative effettuate nel cantiere stesso.

2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:

- ✓ fotografia del lavoratore;
- ✓ generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
- ✓ generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale);
- ✓ data di assunzione del lavoratore;
- ✓ autorizzazione del committente in caso di subappalto;
- ✓ in caso di Lavoratore Autonomo va indicato anche il Committente come previsto dall' art. 18, comma 1, lettera u D.lgs. 81/2008 e specificato nella legge 136/2010.

3. Prima dell'emissione dello stato finale dei lavori e dell'emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il Documento unico regolarità contributiva delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tale documento.

Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (intervento sostitutivo stazione appaltante art. 4 DPR 207/2010).

La Stazione Appaltante provvede, inoltre, a verificare il regolare pagamento ai subappaltatori, così come previsto dall'art.118 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. La Stazione appaltante valuterà l'opportunità in caso di ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, di avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'appaltatore come previsto dall'Art. 5 del DPR 207/2010 ed effettuerà altresì la segnalazione alla Direzione territoriale del lavoro per il necessario accertamento

6) Sicurezza in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante, oltre a favorire gli accessi in cantiere alle forze preposte per legge ai controlli, tramite il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.), nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto e fornitura con posa in opera, al fine della corretta e piena attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il C.S.E, a:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando altresì che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- g) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

7) Subappalto

In tema di subappalto, la normativa da sempre ha dedicato una speciale disciplina al fine di tutelare il committente e garantire il risultato finale dell'appalto temperando le diverse esigenze.

I firmatari del presente protocollo, ed in particolare le Stazioni Appaltanti, presteranno specifica attenzione alla procedura del subappalto, al fine di:

- ✓ evitare il verificarsi di manovre speculative derivanti dalla differenza non giustificata tra prezzo: dell'appalto e quello praticato nei confronti del subappaltatore;
- ✓ rafforzare l'esigenza di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto;
- ✓ tutelare l'interesse generale alla trasparenza, regolarità e semplificazione delle procedure;
- ✓ presidiare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Si impegnano altresì, oltre ad effettuare tutti i controlli dovuti e previsti dalle norme vigenti, alla applicazione del protocollo contro le infiltrazioni mafiose stipulato con la Prefettura il 31.03.2011 nonché a comunicare le relative autorizzazioni alle Casse Edili per le verifiche di loro competenza.

8) Linee guida interpretative del protocollo di legalità

Al fine di garantire maggiore omogeneità nell'applicazione, da parte delle stazioni appaltanti del protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose sottoscritto con la Prefettura il 31.03.2011, nell'ambito della reciproca collaborazione, si fa rinvio alle linee guida già adottate dal Comune e dalla Provincia di Modena.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione di dette clausole in quanto condizione di ammissione.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice *Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Si ricorda inoltre che, come previsto all'art. 105, comma 1 del Codice, in vigore dal 1° novembre 2021: *“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”.*

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di **euro 5.877,99**;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento con versamento presso il Tesoriere comunale – Banco BPM S.p.A. – IT27D0503466690000000000800;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- ✓ http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - ✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Centrale Unica di Committenza/Comune di Castelfranco Emilia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in formato elettronico, allegata sul SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o

dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 20 dicembre 2022, n. 621, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il concorrente avrà cura di inserire nella "busta documentazione amministrativa" la scansione della ricevuta di pagamento del contributo o altro documento attestante l'intervenuto adempimento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 14:00 del giorno 18.04.2023.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. **Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER.

Il Comune si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale Unica di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.castelfranco-emilia.mo.it nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale Unica di Committenza/il Comune di Castelfranco Emilia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata **inderogabilmente** entro le ore 12:00 del 12.04.2023 al seguente indirizzo di posta elettronica:

sopralluogo.gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che il concorrente avrà cura di inserire nella "busta documentazione amministrativa".

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non rileva in quanto trattasi di informazione comunque in possesso della Centrale Unica di Committenza.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso a procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Centrale Unica di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale Unica di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale Unica di Committenza procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Centrale Unica di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Ufficio Unico di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per

l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell'ausiliaria.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Castelfranco Emilia, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Ls. 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando le parti di interesse.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui al modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, utilizzando il modello Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici con l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE, all'Allegato 1a - Domanda di partecipazione, all'Allegato 2 - Schema dichiarazioni concordato preventivo (se si rientra nella fattispecie), allega sul SATER i seguenti documenti:

- *attestazione SOA*;
- *PASSOE* di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il *PASSOE* relativo all'ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, utilizzando l'Allegato 3;
- documento attestante la *garanzia provvisoria* con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- *attestazione di avvenuto sopralluogo*, rilasciata dalla stazione appaltante.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, produrre copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, è necessario produrre la documentazione richiesta dal presente bando e l'eventuale procura.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con l'indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica da inserire su SATER deve contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto (indicato in cifre e in lettere), da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, è richiesto alle imprese l'obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Relativamente ai *costi della manodopera*, si precisa che, qualora il concorrente non provveda a fornire detto elemento, l'importo dell'operatore economico s'intende coincidente con quello stimato dalla stazione appaltante; detto importo, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta se necessaria od opportuna.

Relativamente agli *oneri aziendali*, si precisa che gli oneri di sicurezza “interni” o “aziendali”, la cui quantificazione spetta a ogni concorrente tenuto a indicarli specificamente in sede di offerta, vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza per le interferenze che riguardano i rischi relativi alla presenza di soggetti estranei chiamati a eseguire il contratto e che sono stati predeterminati dalla stazione appaltante.

Il concorrente avrà cura, pertanto, di compilare l'apposito campo della piattaforma SATER, tenuto conto che, secondo la prevalente giurisprudenza, gli oneri aziendali devono essere indicati dalle imprese anche nel silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere al soccorso istruttorio, trattandosi di elemento essenziale dell'offerta.

Le ditte partecipanti sono responsabili della corretta formulazione dell'offerta sottoposta.

Sarà effettuato il controllo del calcolo dell'offerta economica, provvedendo alla correzione di eventuali errori materiali.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base di gara.

17. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici – in seguito: Codice), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo in applicazione dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo Decreto determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con contratto da stipulare a misura.

È stata scelta la procedura aperta, anziché la procedura negoziata senza bando (ammessa per appalti di questo importo ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020 nel testo vigente), in quanto la stessa consente una maggiore celerità del procedimento in assenza di un elenco di operatori economici già costituito. La procedura individuata garantisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi dell'art. 30, c. 1, del Codice.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale, secondo quanto indicato al precedente punto 15.

Ai fini dell'individuazione delle offerte anormalmente basse, si procederà in applicazione di quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016. Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato sulla base di due decimali.

Si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo.

Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SATER e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo della Centrale Unica di Committenza predisposto seguendo i parametri indicati dall'art. 97 del Codice dei contratti.

Detto foglio di calcolo prevarrà in caso di eventuale difformità rispetto ai calcoli effettuati per il tramite della piattaforma SATER.

In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Individuata la miglior offerta risultata congrua, non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

L'aggiudicazione verrà disposta dalla Autorità di Gara con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle suddette verifiche e/o valutazioni.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, e comunicato ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1. APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19.04.2023 alle ore 09:00** presso gli uffici amministrativi della Centrale Unica di Committenza – via Circondaria Nord n. 126/b – terzo piano – Castelfranco Emilia (MO).

I concorrenti, tramite la funzionalità della seduta virtuale offerta dal SATER, potranno visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste amministrative ed economiche. Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario accedere alla schermata di login del sistema, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, cliccando sul link “Sistema acquisti – SATER” presente nel box grigio “Accesso area riservata” in alto a destra o direttamente dall'indirizzo:

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale”, in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni e di interagire con l'Autorità di gara mediante la funzionalità “Conversazione”.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma Sater, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno un giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara/Autorità di Gara procederà a:

1. verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER;
2. sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
3. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
4. attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio (in relazione all'esame della documentazione amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio, sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine massimo di dieci giorni per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso);
5. determinare (solo successivamente all'esito del soccorso istruttorio qualora necessario) le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo pec all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER;
6. all'apertura, per tutti i concorrenti ammessi, della busta "offerta economica", alla verifica del contenuto nonché alla conseguente applicazione del metodo di calcolo dell'anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice dei contratti;
7. all'individuazione della graduatoria di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale Unica di Committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle eventuali verifiche in merito alla congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione "Bandi di Gara" dedicata alla gara di cui trattasi, e nei termini previsti dalla vigente normativa ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante piattaforma SATER, all'indirizzo pec comunicato in fase di registrazione al SATER.

19.2. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, se non ci sarà l'applicazione del soccorso istruttorio o al termine di operazioni, il RUP di Gara procederà in continuità all'apertura delle offerte economiche.

In caso contrario la data di apertura delle buste economiche sarà comunicata tramite SATER almeno un giorno prima.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano lo stesso ribasso si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e provvede a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dei primi tre concorrenti rilevabili dalla graduatoria finale della procedura ed a segnalare quali offerte superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice.

Il RUP procede alle valutazioni in merito alla congruità dell'offerta, previste dal Codice.

La piattaforma SATER provvederà automaticamente alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 – 2-bis e 2-ter, del Codice, solo in presenza di almeno 5 offerte.

Si applica l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'esclusione automatica, ai sensi del comma 8 del predetto articolo, non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci (trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non si applica il disposto di cui all'art.1, c.3, del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 che prevede, per gli affidamenti a procedura negoziata di cui al comma 2, lettera b) del decreto stesso, l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque); in tale caso si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, il RUP procederà comunque alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Centrale Unica di Committenza ha deciso di aggiudicare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza, a sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Centrale Unica di Committenza, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale Unica di Committenza procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Centrale Unica di Committenza aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4- bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto s'intende attuata, a ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto – redatto in formato elettronico - sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il Comune di Castelfranco Emilia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso il Comune di Castelfranco Emilia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Amministrazione contraente. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È, inoltre, fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art 105, comma 7, del Codice.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

21. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente disciplinare. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere e ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Castelfranco Emilia, con sede in Castelfranco Emilia (MO), piazza della Vittoria, 8 – 41013.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all'Ente, Centrale Unica di Committenza, via Circondaria Sud, 20, e-mail gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it

L'Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgimento della procedura aperta
- b) conclusione, esecuzione e rendicontazione del contratto.

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:

- ✓ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell'esecuzione, il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore, il collaudatore;
- ✓ soggetti terzi fornitori legati al titolare da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- ✓ altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- ✓ soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- ✓ legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ✓ ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- ✓ di accesso ai dati personali;
- ✓ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- ✓ di opporsi al trattamento;
- ✓ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

La Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza
Dott.ssa Monica Prandi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>).